



Sentenza n. 268/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37797 del registro di segreteria, proposto dal Sig. XX,
nato a XX il XX (c.f.: XX) e ivi residente alla via Ciano n. 16, rappresentato
e difeso dall'Avv. Vincenzo Merra (c.f. MRRVCN90C25B619F- pec:
vincenzo.merra@pec.it) e dall'Avv. Andrea Scalzo (c.f.
SCLNDR82T09C514G), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Cerignola (FG) alla via Barriello n. 1

CONTRO

-INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to
Fabiola Leone elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura
Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

- Ministero della Difesa- Direzione Generale della Previdenza militare e della
leva, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato – Capo del I
Reparto p.t. Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato (C.F. LTTMRZ69C71H501I),
elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell'Esercito 178-186, 00143
Roma, P.E.C. *previmil@postacert.difesa.it*.

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti presenti all'udienza dell'11 novembre 2025

	FATTO	
	Il ricorrente, già Maresciallo dell'arma dei Carabinieri, in congedo dal XX,	
	referiva di aver presentato, in data XX, domanda di pensione privilegiata	
	ordinaria; la pensione veniva concessa con decreto del Ministero della Difesa	
	n. XX del XX, successivamente rettificato con d.m. XX del XX, con	
	decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi e/o rivalutazione a	
	decorrere dal XX.	
	Evidenziava, inoltre, che, nonostante in data XX fossero stati predisposti i	
	conteggi comprensivi degli arretrati spettanti, l'INPS ha proceduto al	
	pagamento degli arretrati solo dalla data del XX eccependo, a seguito della	
	diffida inoltrata, l'intervenuta prescrizione dei ratei precedenti al quinquennio	
	precedente il decreto ministeriale di riconoscimento della pensione.	
	Ha, quindi, contestato l'operato dell'amministrazione previdenziale	
	richiamando quanto previsto, per le pensioni pubbliche, dall'art.143 del	
	d.p.r.1092/1973 e dell'art.2 del R.D.L. 295/1939 dalla lettura dei quali si	
	desumerebbe che la prescrizione decorrerebbe solo a seguito del	
	provvedimento concessivo della pensione, non potendo, fra l'altro andare a	
	detrimento del ricorrente l'inerzia dell'amministrazione nella definizione	
	della domanda tempestivamente presentata.	
	Ha chiesto, quindi l'accertamento del diritto ad ottenere il trattamento di	
	pensione con decorrenza economica dal XX, con conseguente diritto alla	
	percezione dei ratei arretrati non corrisposti da tale data, maggiorati di oneri	
	accessori e la conseguente condanna al loro pagamento da parte dell'INPS.	
	L'amministrazione previdenziale si è costituita in giudizio evidenziando che	
	sebbene il decreto concessivo della pensione sia del XX, il parere	
	2	

	propedeutico reca la data del XX e la valutazione sanitaria della Commissione	
	medica ospedaliera del XX, deducendo che sin da tali date il ricorrente fosse	
	a conoscenza di tutta la documentazione utile ai fini della definizione della	
	domanda volta all'ottenimento del trattamento pensionistico privilegiato,	
	avendo, quindi, l'onere di attivarsi per la definizione della stessa, richiamando	
	al riguardo, una recentissima pronuncia di questa Sezione.	
	In via subordinata ha, poi, eccepito la compensazione del credito vantato in	
	quanto, dopo il pensionamento, il ricorrente avrebbe prestato attività	
	lavorativa in favore di vari datori di lavoro e quindi dalle somme dovute	
	dovrebbero essere decurtate quelle da trattenere in ragione dell'incumulabilità	
	parziale della pensione con i redditi da lavoro dipendente.	
	Con ordinanza n.48 del 30 maggio 2025 è stata disposta l'integrazione del	
	contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa – Arma dei	
	Carabinieri.	
	Costituitasi in giudizio, la suindicata amministrazione ha formulato le	
	medesime osservazioni, in punto di prescrizione, dell'amministrazione	
	previdenziale.	
	All'udienza dell'11 novembre 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte	
	tesi.	
	DIRITTO	
	Ritiene questo Giudice che il ricorso possa trovare accoglimento.	
	Il richiamo formulato dal ricorrente all'art.143 del d.p.r. 1092/1973 appare	
	dirimente dal momento che il dato testuale esclude chiaramente la decorrenza	
	della prescrizione fino al giorno in cui il provvedimento di liquidazione della	
	3	

	pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato.	
	La pronuncia citata dall'amministrazione previdenziale a conforto	
	dell'avversa tesi, infatti, riguarda una fattispecie relativa alla data di	
	decorrenza della pensione già riconosciuta e non si attaglia al caso qui	
	prospettato nel quale, invero, il procedimento per il riconoscimento della	
	pensione è rimasto pendente, per inerzia dell'amministrazione per ben 20 anni.	
	Nel caso odierno ritiene questo Giudice che nelle more del procedimento	
	amministrativo di riconoscimento del diritto da parte dell'amministrazione, il	
	ricorrente non aveva titolo, né era tenuto a porre in essere atti interruttivi della	
	prescrizione.	
	Sul punto soccorre la pacifica giurisprudenza di questo plesso giurisdizionale	
	secondo la quale “...Poiché la prescrizione dei ratei di pensione opera solo	
	quando può essere fatto valere il relativo diritto, si deve ritenere che ciò	
	accada soltanto dal momento in cui venga portato a conoscenza	
	dell'interessato il provvedimento che conferisce o nega il trattamento di	
	quiescenza” (Sez. I Giurisdiz. Centr., 2 febbraio 2024, n.25)	
	Appare evidente, inoltre, che il ritardo nella definizione del procedimento	
	amministrativo non può essere tratto a vantaggio della stessa amministrazione	
	per eccepire il decorso del tempo ai fini prescrizionali; dalla lettura della	
	norma poi, è dato evincersi che la prescrizione dei ratei pensionistici non può	
	decorrere durante il periodo di pendenza del procedimento definitorio della	
	domanda regolarmente presentata dal ricorrente, a maggior ragione se il	
	ritardo è imputabile alla sola pubblica amministrazione.	
	Ne deriva che il ricorso deve essere accolto con conseguente condanna	
	dell'amministrazione previdenziale al pagamento dei ratei pensionistici non	
	4	

	corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati tenendo conto	
	dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti	
	n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.	
	Questo giudice ritiene non doversi pronunciare sull'eccezione di	
	compensazione formulata in via subordinata in quanto elaborata dalla difesa	
	previdenziale in linea estremamente generica e non oggetto al momento –	
	secondo quanto emerso dagli atti depositati – di alcun provvedimento	
	esecutivo o definitivo dell'amministrazione previdenziale.	
	Pertanto si ritiene che lo scrutinio del giudice non può spingersi fino a valutare	
	una domanda – peraltro formulata in sede meramente difensiva – sulla quale	
	la stessa amministrazione previdenziale non ha ancora assunto alcuna	
	decisione definitiva.	
	Le spese, a solo carico a dell'INPS che autonomamente ha ritenuto di non	
	porre in pagamento i ratei ritenuti prescritti, seguono la soccombenza e	
	vengono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna	
	l'INPS al pagamento dei ratei pensionistici maturati e non corrisposti dal 1	
	luglio 1999 al 13 settembre 2016, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei	
	termini indicati in parte motiva.	
	Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali nei confronti degli Avv.ti	
	Vincenzo Merra e Andrea Scalzo, dichiaratasi antistatari, pari a complessivi	
	5.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025	
	5	

		Il Giudice monocratico	
		Pierpaolo Grasso	
		<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 24/11/2025		
	L' Assistente Amministrativo		
	Dott.ssa Caterina Di Palma		
	<i>F.to digitalmente</i>		
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.		
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di		
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.		
	Depositata in segreteria il 24/11/2025	Il Giudice monocratico	
	L'Assistente Amministrativo	Pierpaolo Grasso	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	<i>F.to digitalmente</i>	
	<i>F.to digitalmente</i>		
	In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le		
	generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed		
	aventi causa.		
	Bari, 24/11/2025		
	L'Assistente Amministrativo		
	dott.ssa Caterina Di Palma		

